



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 27 Marzo 2023

CASI OPERATIVI

Cessione parziale delle partecipazioni e determinazione della plusvalenza
di Euroconference Centro Studi Tributari

RISCOSSIONE

Compensazione a corrente alternata per gli istituti della “tregua fiscale”
di Francesco Paolo Fabbri

DIRITTO SOCIETARIO

Sull'aumento del capitale sociale deliberato alla costituzione
di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

Insanabile la notifica viziata dall'uso di pec non ufficiale
di Luigi Ferrajoli

EDITORIALI

Presentiamo la nuova edizione 2023/2024 di Master Breve 365
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Cessione parziale delle partecipazioni e determinazione della plusvalenzadi **Euroconference Centro Studi Tributari****Domanda**

Un socio di Srl con partecipazione pari al 62%, così formata:

- 31% a valore nominale (capitale sociale sottoscritto in costituzione) 29.640,00 euro;
- 31% acquistato a dicembre 2020 al prezzo di 500.000,00 euro

vorrebbe recedere parzialmente dalla società cedendo un 31%.

È possibile effettuare il recesso parziale del socio e la valutazione della quota al fine della tassazione è da considerare al LIFO e quindi la valutazione è di 500.000,00 euro al fine del calcolo della possibile plusvalenza?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



RISCOSSIONE

Compensazione a corrente alternata per gli istituti della “tregua fiscale”

di **Francesco Paolo Fabbri**



La **L. 197/2022** ha stabilito diverse misure riferibili alla c.d. “**tregua fiscale**” ([articolo 1, commi 153–252](#)), ossia quella gamma di **disposizioni** che permettono di **definire**, in maniera **agevolata**, alcune **violazioni commesse in passato**.

Casistiche fra cui rientrano: la **definizione** delle **irregolarità formali** ([commi 166–173](#)), il **ravvedimento speciale** ([commi 174–178](#)) e la **regolarizzazione delle rate omesse** per determinati **istituti deflattivi** ([commi 219–221](#)), che condividono la **data** ultima di effettuazione dei diversi **adempimenti** normativamente previsti a tal fine e il relativo **versamento** – almeno con riguardo alla **prima rata** – i quali devono intervenire, come ad oggi previsto, entro il prossimo **31 marzo**.

Infatti, sul citato **termine finale** sono iniziate a circolare, proprio nelle ultime ore, voci su **possibili spostamenti a data futura**.

Ciononostante, ai fini qui di interesse, si può ora prendere in considerazione un aspetto che riguarda proprio il **pagamento** delle **somme dovute** per le tre previsioni viste sopra, a prescindere dal fatto che detto pagamento avvenga o meno in forma **dilazionata**.

Nello specifico, la **questione** che taluni operatori si stanno ponendo è la seguente: risulta **possibile** procedere con tali **versamenti** tramite **compensazione c.d. “orizzontale”** (ex [articolo 17, D.Lgs 241/1997](#))? Quindi, in sostanza, si può **adempiere** a quanto dovuto **scomputando i crediti** maturati da chi procede con le varie regolarizzazione?

In proposito si può innanzitutto notare quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 220, L. 197/2022](#), con riguardo alla **definizione** delle **rate omesse** per gli accertamenti con adesione o le ipotesi di acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, così come per i casi di reclamo o mediazione o le conciliazioni.

La norma richiamata dispone infatti **espressamente** che “*È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*”, non lasciando pertanto adito a dubbi sulle modalità con cui pagare l’importo della (sola) imposta dovuta afferente alle rate che non sono state tempestivamente adempiute all’epoca.

L’impossibilità di versare mediante compensazione è stata peraltro confermata, da ultimo, dalla [risoluzione 6/E/2023](#) (§ 4), con cui sono stati resi noti i **codici tributo** da inserire nel **modello F24** per corrispondere all’Erario, tra le altre cose, anche le somme in esame.

Pertanto, gli interessati dalla presente sanatoria dovranno **versare** entro fine marzo quanto complessivamente dovuto, oppure la prima di un massimo di 20 rate trimestrali, **senza compensazione** e utilizzando i seguenti codici tributo, a seconda della **tipologia** di versamento:

- **TF40** per “*Iva e relativi interessi legali*”;
- **TF41** per “*Altri tributi erariali e relativi interessi legali*”;
- **TF42** per “*Irap e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi legali*”, avendo cura di indicare anche, nell’apposito campo della delega di pagamento, il **codice della Regione** (desumibile dalla **tabella T0** dei codici delle Regioni e delle Province autonome);
- **TF43** per “*Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi legali*”, in questo caso, sempre nel campo di riferimento, va inserito il **codice catastale del Comune** (di cui alla **tabella T4** relativa ai suddetti codici sia delle Regioni che delle Province autonome).

Passando poi al **ravvedimento speciale**, occorre rilevare quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella [circolare 2/E/2023](#) (§ 2), secondo cui “*Tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, si ritiene che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento*”.

Anche in questo caso, quindi, risulta senz’altro chiaro che – sebbene in maniera opposta a quanto si è detto in precedenza – i versamenti in discorso **potranno avvenire utilizzando somme a credito** in capo al contribuente precedente, parimenti indicando in F24 vari **codici tributo** previsti dalla menzionata [risoluzione 6/E/2023](#) (§ 2), che vanno da **TF45**, con riguardo all’IRPEF, fino a **TF56**, ossia il codice generico per le **altre violazioni**.

Da ultima vi è la **regolarizzazione delle violazioni formali**, tutto sommato **semplice** con riguardo alla **compilazione del modello F24** – con **codice tributo unico (TF44)** per tutte le ipotesi che possono essere definite (si veda in proposito l’elenco esemplificativo di cui alla citata [circolare 2/E/2023](#), § 1) – ma che ha creato qualche **interrogativo** con riguardo alla possibilità di **scomputo degli importi a credito**.

Questo perché non hanno avuto modo di esprimersi in proposito:

- **né la normativa primaria**, la quale si limita a richiedere il versamento di euro 200 per

ogni annualità interessata dalle irregolarità che si intendono rimuovere (eventualmente in due rate annuali);

- **né** tantomeno la **prassi amministrativa**, che ha sorvolato la questione anche in sede di attuazione della disciplina, con il [provvedimento n. 27629 del 30.01.2023](#).

Nonostante il silenzio dell'autorità fiscale riguardi, a ben vedere, solamente la presente "edizione" della sanatoria in esame.

Sul punto si può infatti rilevare come, con riferimento all'analogia disciplina del D.L. 119/2018 ([articolo 9, commi 1-8](#)), l'allora [provvedimento n. 62274 del 15.03.2019 \(§ 2.6\)](#) stabilì espressamente che non **potesse avere luogo la compensazione** di cui al D.Lgs. 241/1997 – circostanza poi confermata dalla [circolare 11/E/2019 \(§ 4.1\)](#).

Quanto detto, peraltro, nonostante la disposizione dell'[articolo 9, commi 1 e 2, D.L. 119/2018](#) – di fatto analoga a quanto riportato dall'[articolo 1, commi 166 e 167, L. 197/2022](#) – **non lo vietasse espressamente**.

Ad ogni modo, sebbene il **tenore letterale** delle due disposizioni afferenti alla sanatoria delle irregolarità formali risulti per l'appunto **sovrapponibile**, si ritiene che l'**assenza** di un **esplicito divieto** alla **compensazione**, in particolar modo nell'ambito delle **norme di attuazione** della disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2023, renda **attuabile la compensazione** da parte dei soggetti che intendono usufruire del presente istituto.

Soggetti che potranno pertanto **versare** il richiamato importo di **200 euro** per ogni periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione anche tramite **scomputo** dei propri **crediti**.

Sull'aumento del capitale sociale deliberato alla costituzione

di **Fabio Landuzzi**



L'**Orientamento societario n. 83/2022** recentemente pubblicato dal **Consiglio Notarile di Firenze Pistoia Prato** afferma la legittimità della decisione dei soci di **aumentare il capitale sociale** della società quando viene assunta **in sede di atto costitutivo** della medesima, e destinata ad avere **efficacia solo dopo l'iscrizione** della società al registro imprese.

Tale fattispecie è condizionata al fatto che i **soci siano tutti presenti e concordi**, trattandosi della fase di costituzione della società, sicché non si rilevano elementi che possano ostare alla decisione di aumentare da subito il capitale sociale, sotto la condizione della **preventiva iscrizione della società**.

Le ragioni per cui questa operazione può trovare interesse nella pratica professionale possono essere diverse, ed alcune fra le più ricorrenti sono riportate nel documento notarile in commento.

Ad esempio, vi può essere l'esigenza di **agevolare la rapida formazione di un patrimonio sociale** funzionale a consentire di perseguire obiettivi di gestione, come un requisito per la partecipazione ad una gara, l'immediata dotazione patrimoniale necessaria per **effettuare un investimento** e proveniente da un soggetto che non è ancora socio al momento della costituzione della società, come pure la destinazione della società a fungere come **veicolo per la partecipazione ad una procedura competitiva** per l'acquisto di un compendio aziendale che, in caso di esito positivo dell'asta, conduca alla rapida necessità di disporre della dotazione patrimoniale utile allo scopo.

A queste fattispecie, si accompagna poi anche quella diversa data dall'esigenza di **prevedere da subito l'ingresso di un nuovo socio**, che potrebbe essere già stato individuato o meno, ma il cui ingresso sia subordinato all'esperimento di altre **attività propedeutiche**, o infine anche l'attitudine della società a fungere da **veicolo per il trasferimento indiretto di un'azienda** o di un ramo di azienda mediante il suo conferimento nella costituenda entità legale.

Rispetto ad una soluzione positiva della questione potrebbe in modo particolare ostare il fatto che l'[articolo 2331 cod. civ.](#) prevede che la **società acquisti personalità giuridica solo con l'iscrizione** nel registro delle Imprese, così che prima di questo momento non esiste né la società, né il suo patrimonio e né i suoi organi, con la conseguenza che non si potrebbe **deliberare una modifica dell'atto costitutivo** come sarebbe appunto l'aumento del capitale sociale.

A questa nota si aggiunge poi anche il fatto che l'[articolo 2329 cod. civ.](#) pone come condizione per la costituzione della società il fatto che sia **sottoscritto per intero il capitale stabilito nell'atto costitutivo**, così che si rischierebbe di bypassare questa prescrizione normativa.

Tuttavia, l'ordinamento già conosce forme di **semplificazione ed agevolazione nella realizzazione dell'aumento del capitale sociale**, come laddove ammette che sia dato mandato agli amministratori di aumentare il capitale della società in limiti predeterminati, con lo scopo di rendere più efficiente la raccolta del capitale di rischio.

In questa prospettiva, allora, se i soci possono attribuire una simile prerogativa agli amministratori, giocoforza sarebbe ragionevole ammettere che essi stessi siano titolati di decidere proprio di un aumento del capitale sociale demandando all'organo amministrativo, dopo l'avvenuta iscrizione della società, la sua esecuzione.

È peraltro vero che, sebbene sino al momento della iscrizione la **società non esista sul piano corporativo**, essa però **esiste sul piano fattuale e contrattuale**, per cui con il consenso di tutti i contraenti non si potrebbe affatto escludere la **modificabilità del contratto sociale**, arrivando così a legittimare anche l'intervento sul capitale.

In altre parole, la questione andrebbe quindi vista e risulta non sul piano delle **regole della società come organizzazione**, perché a ciò osterebbe il fatto che essa, appunto, non esiste sino alla sua iscrizione, bensì sul **piano delle regole contrattuali**, basandosi sulla presenza di tutti i soci e la necessità del **consenso unanime**, oltre a subordinare l'efficacia della delibera a **due condizioni**:

1. la venuta ad **esistenza della società** mediante la sua iscrizione al registro imprese,
2. il **versamento integrale del capitale**.

Depone a favore di una soluzione positiva anche il fatto che le **modificazioni dello statuto e/o dell'atto costitutivo** sono ammesse anche **prima dell'iscrizione** della società, sebbene siano efficaci solo in seguito al suo perfezionamento, come pure è consentito di **risolvere per mutuo consenso** ex articolo 1372 cod. civ. il contratto sociale anche prima dell'iscrizione.

Quindi, se consta il consenso unanime dei soci, tutti presenti all'atto costitutivo, il Notariato toscano conclude per **l'ammissibilità della decisione di modificare "ora per allora" il contratto sociale**, per quanto attiene al capitale sociale, con una previsione che produrrà i suoi effetti con l'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Quanto all'obiezione circa la sottoscrizione del capitale sociale, si osserva che il **capitale originario** fissato al momento della costituzione **rimane invariato**, con la sola particolarità che i soci stabiliscono in quella stessa sede di aumentarlo ulteriormente, come potrebbero fare anche subito dopo l'avvenuta iscrizione della società, **non constando infatti un divieto a deliberare aumenti quando il capitale non sia stato integralmente versato**, ma solo a dare esecuzione all'aumento sino a quando il capitale non sia stato integralmente versato; circostanza che, nel caso di specie, viene quindi ottemperata.

Da ultimo, ma certamente interessante, è la chiosa che l'Orientamento notarile rivolge alla **pubblicità legale** di una simile decisione presso il registro imprese, essendo percorribili **due differenti soluzioni**.

La prima, in cui si hanno **due pratiche pubblicitarie**, dato che la **società verrà ad esistenza con un capitale deliberato** (in aumento), che è **sottoscritto per intero** (come da atto costitutivo ante aumento) e versato (almeno per il 25% ante aumento); poi, a seguito dell'esecuzione dell'aumento, vi sarà una pratica pubblicitaria che **darà conto dell'esito dell'aumento del capitale sociale**, così come accade per ogni aumento non sottoscritto contestualmente.

La **seconda soluzione**, invece, in cui la modifica del capitale sociale vuole avere **efficacia contestualmente all'iscrizione della società** richiede anche l'esecuzione dell'aumento – come per l'atto costitutivo – così che la **società verrà ad esistenza con il capitale già aumentato**, avendosi una sola pubblicità presso il registro imprese.

CONTENZIOSO

Insanabile la notifica viziata dall'uso di pec non ufficialedi **Luigi Ferrajoli**

Argomento di particolare interesse, nel contenzioso tributario, riveste la legittimità della **notificazione** della **cartella di pagamento** al contribuente, proveniente da un **indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi** degli indirizzi elettronici previsti per legge, ossia IPA, REGINDE o INIPEC.

Parimenti si ravvisa che, ai sensi dell'[articolo 3 bis L. 53/1994](#), la notificazione con modalità telematica deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da **pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Sul punto, l'[articolo 16 ter D.L. 179/2012](#) (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 221/2012), rubricato "*pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*", al **comma 1** dispone che: "*a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 bis, 6 quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia*" e, pertanto, **la notifica a mezzo pec è da intendersi validamente effettuata soltanto se effettuata a un indirizzo pec certificato ed inviata da un indirizzo pec anch'esso certificato**.

Non solo. L'[articolo 57 bis D.Lgs. 82/2005](#) (Codice dell'Amministrazione Digitale, "CAD"), ha stabilito, al comma 1, che: "*al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati*".

Sulla base di tali presupposti è pacifico considerare che, nel caso in cui mancasse un tale accreditamento, è **precluso al contribuente verificare la provenienza del messaggio** e, in particolare, la sua attribuibilità alla specifica Amministrazione menzionata come mittente.

In altri termini, il Legislatore ha sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga mediante l'utilizzo di indirizzi di **posta elettronica risultanti da pubblici elenchi**, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto da notificare e ciò non può valere soltanto rispetto alla parte contribuente.

Nel contesto così delineato, è agevole affermare che **non possa reputarsi valida** la notifica effettuata dall'Ufficio avvalendosi di **indirizzi non ufficiali**, poiché ciò non consente l'assoluta certezza della provenienza dell'atto impugnato, atta a comprovare l'affidabilità giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono invece essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la **notificazione** può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante **risultante da pubblici elenchi** (Cass. Civ. 3093/2020).

La presenza dell'indirizzo del mittente in uno dei pubblici registri, previsti dalla legge, **consente al destinatario la riconoscibilità del mittente**, garantendo l'identità e la provenienza del messaggio di posta elettronica.


In definitiva, deve affermarsi che il **vizio della notifica inviata attraverso pec non ufficiale** comporta, quindi, **una nullità insanabile**, essendo minata proprio la certezza della provenienza della stessa.

Quanto sin qui osservato ha trovato conferma anche nelle recenti decisioni della giurisprudenza di merito.

In particolare, la **sentenza n. 6507/17/2022** della CTR Lazio (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio) ha ribadito che la mancata dimostrazione dell'inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici *“rende la notifica della cartella di pagamento originariamente impugnata inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria. Atteso che all'inesistenza consegue l'impossibilità di operare la sanatoria, escludendo qualsiasi effetto per raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c. perché “utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. “Malware””.*

Presentiamo la nuova edizione 2023/2024 di Master Breve 365

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Il Comitato Scientifico presenta il nuovo Master Breve 365, giunto alla sua 25esima edizione, che si svolgerà da settembre 2023 a luglio 2024, nella formula blended learning che abbina la formazione digitale alla classica formazione in aula con 3 giornate intere in sede congressuale a ottobre, gennaio e maggio.

Recentemente il Governo ha approvato la **Legge Delega per la Riforma Fiscale**, in cui sono contenuti i principi ispiratori che dovranno essere recepiti nei decreti delegati da approvare entro i prossimi 24 mesi. Solo con tali decreti la riforma fiscale troverà applicazione. Tuttavia, allo scopo di trovarci preparati sin da subito, nel corso di Master Breve 365 saranno analizzate le **novità contenute nella delega**, prevedendo un apposito spazio all'interno delle singole giornate in cui sono affrontati i temi oggetto della riforma.

PROGRAMMA MASTER BREVE 365										
Contenuti aggiornati alla luce delle novità della Legge Delega per la Riforma Fiscale										
SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO
Ultimi controlli prima dell'invio delle dichiarazioni	Novità del periodo estivo e Riforma Fiscale	TUTELA PATRIMONI Limitazione di responsabilità e tutela del patrimonio	Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega	Rimborsi spese e fringe benefits. Fiscalità degli autoveicoli e novità 2024	Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024	Predisposizione del bilancio d'esercizio 2023	Fiscalità dei flussi finanziari tra società, soci e amministratori	Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi	Gestione degli errori e responsabilità del professionista
	 Immobili d'impresa e delle società semplici: analisi e casi pratici	 Liquidazione delle società e cessazione dell'attività	Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso	 Legge di Bilancio e novità 2024	 Iva immobili: analisi e casi pratici	Revisione legale	Fiscalità diretta e indiretta del web	 Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali		
	FISCALITÀ IMMOBILI	TUTELA PATRIMONI			FISCALITÀ IMMOBILI					

Master Breve 365 è strutturato in modo tale da fornire al professionista non solo l'aggiornamento sulle **novità fiscali del periodo** (ad ottobre per quanto riguarda le novità del periodo estivo e a gennaio per la tradizionale Legge di Bilancio) e le **novità contenute negli adempimenti dichiarativi** (a febbraio saranno affrontate le novità del modello Iva e a maggio quelle delle dichiarazioni dei redditi), ma anche una serie di focus di approfondimento sulle questioni più importanti e critiche che si affrontano all'interno dei studi professionali.

In questo contesto, nella giornata di novembre si analizzano due aspetti relativi alla **tutela del patrimonio**: gli strumenti per la limitazione della responsabilità dei soci e la liquidazione della società quale strumento alternativo alla crisi d'impresa per la cessazione dell'attività senza conseguenze negative sul patrimonio dei soci e degli amministratori.

Due appuntamenti, rispettivamente a ottobre e febbraio, sono dedicati alla **fiscalità degli immobili** delle imprese (imposte dirette ed Iva), tenendo conto dell'importanza di questo

settore anche per la consulenza che i professionisti prestano nei confronti delle società immobiliari. Oltre alla disciplina fiscale sottostante gli immobili, saranno analizzati casi pratici soprattutto affrontando le maggiori criticità connesse alla gestione nel suo complesso degli immobili all'interno delle imprese.

Di grande interesse sono anche le altre giornate proposte in Master Breve 365: il **reddito di lavoro autonomo** (anche alla luce delle importanti novità che saranno introdotte con la riforma fiscale), la gestione da parte del professionista dei **controlli fiscali** e degli **accertamenti del Fisco** nell'ottica di evitare il contenzioso, la **gestione dei rimborsi spese e fringe benefit** quali strumenti di legittima pianificazione fiscale dei costi legati al personale e la **fiscalità degli autoveicoli** delle imprese.

Nella giornata di aprile si analizzano tutti gli aspetti fiscali relativi ai flussi finanziari che avvengono tra **società e soci/amministratori** (dividendi, versamento soci, finanziamenti soci, compensi amministratori) tenendo conto delle importanti novità e degli interventi della prassi e della giurisprudenza. Sempre ad aprile si affrontano alcune questioni legate alla **fiscalità del web**, quale strumento di opportunità di lavoro e di guadagno sia dal punto di vista finanziario sia quale strumento di lavoro.

Infine, nei due appuntamenti estivi di giugno e luglio è previsto rispettivamente il consueto **"Tutto Quesiti"** per la **dichiarazione** e la delicata questione di **gestione degli errori** che possono commettersi negli studi professionali e la conseguente **responsabilità del professionista**. Si tratta di un tema molto delicato e che verrà affrontato tenendo conto degli strumenti e dei mezzi per la tutela e la limitazione della responsabilità del commercialista.

Nel prossimo editoriale dedicato meglio specificheremo tutti i servizi offerti da Master Breve 365.